

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 74/06/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Comune di Sondrio aveva emesso nei confronti di Gi. Gi., relativamente all'anno 2008, avviso di accertamento per recupero imposta ICI, per effetto dell'applicazione di aliquota ordinaria su unità immobiliari ad uso abitazione e pertinenze accessorie, unità sulle quali il contribuente aveva mantenuto, in fase di cessione, il diritto di abitazione; in sostanza il comune di Sondrio non aveva riconosciuto la esenzione ICI, quale abitazione principale, in quanto il contribuente era risultato aver trasferito la propria residenza, per motivi di lavoro, da Sondrio in Comune di Livigno.

L'avviso era stato impugnato in CTP ed il contribuente aveva sostenuto che di diritto gli spettava l'esenzione per abitazione principale e che comunque, e in subordine, almeno parte dell'imposta accertata era già stata versata con ravvedimento operoso mod. F24 in data 03.06.2010.

Invocava il contribuente dunque eventualmente anche la spettanza del beneficio di cui all'art. 1 comma 4 ter D.L. 16/1993 per soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano; il Comune di Sondrio controdeduceva, riconfermando la piena e totale legittimità dell'avviso e concludeva per il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente. Seguivano brevi repliche del Gi. che argomentavano circa la reale effettività dell'esercizio di "abitazione principale" nella unità immobiliare de quo, nella quale anche la madre dimorava abitualmente; ricordava pure che in Comune di Livigno, nel egli aveva trasferito la residenza, il contribuente non possedeva alcuna unità immobiliare, ma aveva solo a disposizione gratuita, presso l'azienda per la quale opera, un minialloggio in uso per i giorni lavorativi.

La CTP respingeva la richiesta di benefici ex art. 1 comma 4 ter D.L. 16/1993, convertito in Legge 24.03.1993 n. 75, in quanto il Comune di Livigno è a tutti gli effetti facente parte del territorio dello Stato Italiano, pur godendo di trattamenti fiscali e doganali particolari ed appariva poi che, in sede di liquidazione dell'imposta in accertamento, il Comune di Sondrio aveva già scomputato le somme versate con ravvedimento operoso.

Quanto alla richiesta del ricorrente contribuente di riconoscimento, per le unità immobiliari in Sondrio via Toti 24, -Fg. 43 n. 308 sub 5 e relative unità accessorie, della qualifica di "abitazione principale", e quindi di godimento relativa esenzione dall'ICI, la CTP respingeva la domanda perché l'art. 1 del D.L. 93 12008, convertito in legge 126 12008, dispone, con decorrenza dall'anno 2008, che venga esclusa dall'ICI l'unità immobiliare ad uso "abitazione principale", con relativi accessori.

Inoltre il Gi. aveva trasferito la sua residenza per libera scelta. Il ricorso era quindi respinto con spese compensate fra le parti.

Appella il Gi., sostenendo di aver dovuto trasferire la residenza per obbligo legislativo, stante il presupposto oggettivo della obbligatoria permanenza per cinque giorni alla settimana in Livigno e rimarcando come ai sensi dell' art. 8 comma 2 della legge istitutiva dell'ICI abitazione principale fosse quella dove anche i suoi familiari dimorano abitualmente. Egli afferma che in relazione a detta casa aveva conservato il diritto reale di abitazione e sostiene di avere superato la prova contraria disposta dal trasferimento di residenza, evidenziando come in Livigno non fosse titolare di alcun contratto di utenza commerciale ed avesse reso dichiarazioni con atto sostitutivo di

notorietà in merito alla propria residenza reale e che comunque il concetto di residenza anagrafica è ben diverso da quello di abitazione principale.

Contesta il Gi., in subordine, che il comune di Livigno, ai sensi del DPR 633/1972 non è territorio dello Stato. Infine il contribuente evidenzia che per le annualità precedenti, pur sempre contestate, la CTP, aveva accolto la sua tesi.

L'Agenzia invece obietta che, salva prova contraria, l'abitazione principale si identifica con la residenza anagrafica; che all'anagrafe del Comune la madre del ricorrente costituisce nucleo familiare autonomo indicato come unico occupante dell'immobile.

Accogliendo la tesi dell'appellante, costui otterrebbe l'esenzione per l'addizionale Irpef in Livigno che l'esenzione ICI in Sondrio.

Quanto invece alla riduzione prevista per le proprietà di cittadini italiani non residenti nello Stato, il decreto citato dal Gi. si riferisce alla sola imposta in quel caso presa in considerazione.

Rileva la CTR che come osservato dalla Suprema Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 13151 del 28/05/2010 (Rv. 613463)).

Alla stregua di siffatto principio, la CTR ritiene che l'appello del Gi. sia da accogliere, anche se risulta infondata la sua eccezione circa i benefici da concedere per via dell'extraterritorialità del territorio di Livigno che non ha nessun rapporto con l'imposta in questione.

Non risulta infatti contestato che l'occupazione dell'immobile di Livigno da parte del Gi. sia collegata da una esigenza lavorativa part-time nei giorni feriali, che non fa venire meno la circostanza che il centro dei suoi interessi familiari e affettivi sia rimasto nel comune di Sondrio dove in effetti ancora risiede la madre del contribuente, a nulla rilevando che la genitrice, a seguito del trasferimento formale della residenza anagrafica, costituisca nello stato di famiglia nucleo familiare autonomo, poiché ciò è l'effetto automatico del trasferimento di residenza del Gi. che nell'immobile in Sondrio ha anche mantenuto il diritto di abitazione. Resta tuttavia il fatto che non solo il Gi. non è proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile messogli de facto a disposizione dalla società della quale egli è dipendente, ma risulta anche sulla base delle fotografie prodotte (e che il Comune di Sondrio non contesta essere riferibili alla porzione immobiliare occupata in Livigno) che la sistemazione nel diverso Comune è una sistemazione sostanzialmente precaria in considerazione del fatto che si tratta di un monolocale.

Alla stregua di siffatte argomentazioni l'appello del Gi. va accolto, ma le spese di lite debbono essere compensate, trattandosi di una questione non solo decisa diversamente in primo e secondo grado ma risolta in dipendenza di criteri di apprezzamento discrezionale da parte della CTR.

PQM

Accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese fra le parti.